



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, AMATI, BERTUZZI, CARLONI, ICHINO, SOLIANI, BLAZINA, CHITI, NEROZZI, PINOTTI, PASSONI, LEGNINI, Leopoldo DI GIROLAMO, Mariapia GARAVAGLIA, ARMATO, DEL VECCHIO, MOLINARI, SBARBATI e STRADIOTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2009**

Nuove norme in materia di acquisizione della cittadinanza italiana per nascita

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è oggi il Paese con la legislazione più antiquata in Europa per quanto riguarda l'ottenimento della cittadinanza.

La cittadinanza è lo strumento che conferisce all'individuo la capacità soggettiva nei confronti dello Stato in cui vive: la sua dipendenza dallo *ius sanguinis* e da criteri normativi di rigida chiusura risulta essere anacronistica ed in netta contrapposizione con gli altri Paesi dell'Unione europea, che nei loro sistemi nazionali hanno inserito forme di naturalizzazione (titolo derivato dallo *ius soli*), facilitata per i nati nel territorio.

L'Italia è un Paese ad alta concentrazione di flussi migratori, che non permette con la sua macchinosa burocrazia e con le sue *policy* restrittive di armonizzare i rapporti tra le persone all'interno del proprio territorio e di adeguarsi a necessità che ormai sono diventate di natura globale. Il progetto migratorio non è mai la scelta di un singolo, ma è evidente che sia frutto di dinamiche geopolitiche e transnazionali; l'individuo immigrato non è il solo responsabile della propria scelta.

I movimenti migratori sono altamente condizionati, strutturati, radicati in reti economiche sociali ed etniche di grande complessità. Le severe e restrittive politiche finora attuate non saranno sufficienti per gestire le migrazioni transnazionali.

Questo fenomeno a cui stiamo assistendo da anni dovrebbe spiegarci come il diritto di cittadinanza andrebbe riveduto.

Serve un'evoluzione che accantoni quel retaggio culturale di cui è espressione il principio dello *ius sanguinis*, ancora legato all'i-

dea di uno Stato sovrano che si riappropria della propria «gloria nazionale» vietando a persone di godere di quei diritti tanto promossi sia a livello comunitario che internazionale.

Nel cosiddetto fenomeno di globalizzazione lo Stato deve essere flessibile alle nuove esigenze. Il concetto di nazionalità si sta modificando e non rafforza più la sovranità dello Stato per mezzo dell'attribuzione del diritto e del potere di definire i propri cittadini. La nazionalità è un concetto che sottolinea la responsabilità dello Stato di fronte a tutti coloro che risiedono sul territorio sulla base dei diritti umani riconosciuti internazionalmente.

La questione del rapporto tra immigrazione e cittadinanza deve essere vista un movimento costruttivo e progressista: l'appartenenza non è uno status legale, ma è una forma di identificazione, un tipo di identità sociale; qualcosa che deve essere costruito e non di empiricamente dato. Gli stranieri migranti nel nostro Paese, con la loro semplice presenza, costituiscono un forte impulso a orientare la visione in questo senso.

Inserire il concetto giuridico dello *ius soli*, nascita sul «suolo» significa riconoscere cittadino originario chi nasce sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori, significa l'acquisizione di un diritto per la presenza e per la partecipazione attiva alla vita del Paese; significa conciliare «differenza» e «appartenenza» dei migranti e concedere la possibilità di usufruire di quei diritti politici, civili e sociali che permettono ai cittadini di parte-

cipare a pieno titolo a tutti gli aspetti della società.

Allo stato attuale, pertanto, appare assolutamente imprescindibile la necessità di intervenire nella materia attraverso una riforma della disciplina sulla cittadinanza che si snodi attraverso modifiche riconducibili ad

un unico comune denominatore, costituito dalla necessità di attuare effettive politiche di integrazione, favorendo l'acquisizione, in termini più aperti, del diritto di cittadinanza non solo per i nati in Italia, ma anche per coloro che soggiornano stabilmente nel nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È cittadino italiano per nascita:

*a)* il figlio di padre o madre cittadini italiani;

*b)* chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori cittadini italiani o stranieri;

*c)* chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

### Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio nato al di fuori del territorio della Repubblica da madre o da padre cittadini italiani ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dalla data del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale, ovvero dalla data della dichiarazione di efficacia del provvedimento, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione perdendo contemporaneamente la cittadinanza precedente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o la maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente

il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3.

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione venga revocata l'adottato conserva la cittadinanza italiana.

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide del quale il padre o la madre sono stati cittadini italiani per nascita diviene cittadino italiano:

a) se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Art. 5.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero, quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Art. 6.

1. La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, su istanza dell'interessato presentata al sindaco del comune di

residenza o alla competente autorità consolare.

Art. 7.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza, se convivono con esso, acquistano cittadinanza italiana.

Art. 8.

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Art. 9.

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



